Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 20 marzo 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 20 MARZO 1974:

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 63.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 20 MARZO 1974:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni degli anni 1965, 1966 e 1967 per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e nelle discipline statistiche.

(7294)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 20 MARZO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1974. — **S.E.T.I. - Società Edile Tiburtina Immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1974. — **Società Metallurgica italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1974. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1974. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1974. — **Istituto Romano di Beni Stabili, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1974. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1974. — **Pacchetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1974. — **Honeywell Information Systems Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Olivetti Bull » sorteggiate il 3 marzo 1974. — **Butan-Gas - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1973. — **Officine meccaniche Toschi, società per azioni, in Marlia (Lucca):** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1974. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1974. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1974. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Avviso di rettifica.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1974. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni della Sezione autonoma opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **1037.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, e del protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (*a*) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

(Signed at New York, on 12 March 1971)

The Assembly of the International Civil Aviation Organization,

Having met in Extraordinary Session, at New York, on the eleventh day of March 1971,

Having noted that it is the general desire of contracting States to enlarge the membership of the Council,

Having considered it proper to provide for three seats in the Council additional to the six seats which were provided for by the amendment adopted on the twenty-first day of June 1961 to the convention on international civil aviation (Chicago, 1944) and, accordingly, to increase the membership of the Council to thirty,

And having considered it necessary to amend for the purpose aforesaid the convention on international civil aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

Approved, on the twelfth day of March 1971, in accordance with the provisions of paragraph *a*) of article 94 of the convention aforesaid, the following proposed amendment to the said convention:

In paragraph *a*) of article 50 of the convention, the second sentence shall be deleted and replaced by: "It shall be composed of thirty contracting States elected by the Assembly „.

Specified, pursuant to the provisions of paragraph *a*) of article 94 of the said convention, eighty as the number of contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

Resolved that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a protocol in the English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above mentioned and the matters hereinafter appearing.

Consequently, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization;

This protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said convention on international civil aviation;

The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization;

This protocol shall come into force, in respect of the States which have ratified it, on the date on which the eightieth instrument of ratification is so deposite;

The Secretary General shall immediately notify all contracting States of the date of deposit of each ratification of this protocol;

The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said convention of the date on which this protocol comes into force;

Whith respect to any contracting State ratifying this protocol after the date aforesaid, the protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Extraordinary Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this protocol.

DONE at New York on the twelfth day of March of the year one thousand nine hundred and seventy-one, in a single document in the English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the convention on international civil aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

President of the Assembly
Walter BINAGHI

Secretary General of the Assembly
Assad KOTAITE

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION.

(Signed at Vienna, on 7 July 1971)

The Assembly of the International Civil Aviation Organization,

Having met in its Eighteenth Session, at Vienna, on the fifth day of July 1971,

Having noted that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission,

Having considered it proper to increase the membership of that body from twelve to fifteen, and

Having considered it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the convention on international civil aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

(1) Approved, in accordance with the provisions of article 94 (*a*) of the convention aforesaid, the following proposed amendment to the said convention:

"In article 56 of the convention the expression 'twelve members' shall be replaced by 'fifteen members'",

(2) Specified, pursuant to the provisions of the said article 94 (*a*) of the said convention, eighty as the number of Contracting States upon whose ratification the aforesaid amendment shall come into force, and

(3) Resolved that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall draw up a protocol, in the English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matters hereinafter appearing:

a) The protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said convention on international civil aviation.

Consequently, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization;

This protocol shall be open to ratification by any State which has rati ed or adhered to the said convention on international civil aviation;

The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization;

This protocol shall come into force, in respect of the States which have ratified it, on the date on which the eightieth instrument of ratification is so deposited;

The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of this protocol;

The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said convention of the date on which this protocol comes into force;

With respect to any Contracting State ratifying this protocol after the date aforesaid, the protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the Eighteenth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this protocol.

DONE at Vienna on the seventh day of July of the year one thousand nine hundred and seventyone, in a single document in the English, French and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the convention on international civil aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

President of the Assembly
Karl FISCHER

Secretary General of the Assembly
Assad KOTAITE

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT A LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE.

(Signé à New-York le 12 mars 1971)

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

S'etant réunie à New-York, le onze mars 1971, en session extraordinaire,

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil,

Ayant jugé qu'il convient de pourvoir le Conseil de trois sièges en plus des six dont il a été pourvu par l'amendement à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) adopté le vingt et un juin 1961 et de porter, de ce fait, leur nombre total à trente,

Ayant jugé nécessaire d'amender à cette fin la convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A approuvé, le douze mars 1971, conformément aux dispositions de l'alinéa *a*) de l'article 94 de la convention précitée, le projet d'amendement à ladite convention dont le texte suit:

A l'alinéa *a*) de l'article 50 de la convention, remplacer la deuxième phrase par: « Il se compose de trente Etats contractants élus par l'Assemblée ».

A fixé à quatre-vingts le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa *a*) de l'article 94 de ladite convention, et

A decidé que le Segrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale établirait en langues française anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole comportant l'amendement précité et les dispositions ci-dessous.

En consequence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la convention relative à l'aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

Le présent protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite convention la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur;

Le présent protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de ladite session extraordinaire de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent protocole.

FAIT à New-York le douze mars de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats parties à la convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.

Président de l'Assemblée
Walter BINAGHI

Sécrétaire Général de l'Assemblée
Assad KOTAITE

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 56 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE.

(Signé à Vienne le 7 juillet 1971)

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

S'etant réunie à Vienne, le 5 juillet 1971, en sa dix-huitième session,

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des membres de la Commission de Navigation aérienne,

Ayant estimé qu'il était justifié de porter de douze à quinze le nombre des membres de cet organe et

Ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944,

(1) A approuvé, conformément aux dispositions de l'alinéa *a*) de l'article 94 de la convention précitée, la proposition d'amendement à ladite convention dont le texte suit:

« Remplacer l'expression " douze membres „ par " quinze membres „ dans l'article 56 de la convention »,

(2) A fixé à quatre-vingt le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa *a*) de l'article 94 de ladite convention,

(3) A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:

a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b) Il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée, de l'Assemblée,

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la convention relative à l'aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

Le présent protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite convention la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur;

Le présent protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de dix-huitième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent protocole.

FAIT à Vienne le sept juillet de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats parties à la convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.

Président de l'Assemblée
Karl FISCHER

Sécrétaire Général de l'Assemblée
Assad KOTAITE

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.

PROTOCOLLO CONCERNENTE UN EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

(articolo 50 (*a*)

(New York, 12 marzo 1971)

L'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

Riunitasi in sessione straordinaria, a New York, l'11 marzo 1971;

Preso atto che è desiderio comune degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri del Consiglio;

Ritenuto opportuno di dotare il Consiglio di tre seggi in più dei sei già stabiliti con l'emendamento in data 21 giugno 1971 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) e di portare a trenta, di conseguenza, il numero dei membri;

Ritenuto perciò necessario di emendare la convenzione sull'aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944;

Ha approvato, il 12 marzo 1971, in conformità delle disposizioni del paragrafo *a*) dell'articolo 94 della suddetta convenzione, il progetto di emendamento alla stessa convenzione nel testo che segue:

Al paragrafo *a*) dell'articolo 50 della convenzione, la seconda frase è sostituita dalla seguente: « Esso si compone di trenta Stati contraenti eletti dall'Assemblea ».

Ha fissato in ottanta il numero degli Stati contraenti dei quali è necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emendamento, conformemente alle disposizioni del paragrafo *a*) dell'articolo 94 della detta convenzione, e

Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale dovrà redigere un protocollo nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, comprendente il suddetto emendamento e le disposizioni che seguono.

Di conseguenza, conformemente alla suddetta decisione dell'Assemblea,

Il presente protocollo è stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione;

Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la detta convenzione sull'aviazione civile internazionale o che vi abbia aderito;

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

Il presente protocollo entrerà in vigore, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato, alla data del deposito dell'ottantesimo strumento di ratifica;

Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni ratifica del presente protocollo;

Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati parti della detta convenzione la data in cui il presente protocollo entrerà in vigore;

Il presente protocollo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato contraente che l'avrà ratificato dopo la data suddetta, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della suddetta sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tale scopo dalla Assemblea, firmano il presente protocollo.

FATTO a New York il dodici marzo millenovecentosettantuno, in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. Il presente protocollo resterà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, e il Segretario generale della Organizzazione ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il sette dicembre 1944.

(*Seguono le firme*).

PROTOCOLLO CONCERNENTE UN EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 56 DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE.

(Firmato a Vienna, il 7 luglio 1971)

L'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

Riunitasi a Vienna il 5 luglio 1971, nella sua diciottesima sessione;

Considerato che è aspirazione comune degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri della Commissione per la navigazione aerea;

Ritenuto opportuno di portare da 12 a 15 il numero dei membri di quest'organo e di emendare, a tale scopo, la convenzione dell'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.

(1) Ha approvato, in base al disposto del paragrafo *a*) dell'articolo 94 della convenzione citata, la seguente proposta di emendamento alla detta convenzione:

« All'articolo 56 della convenzione l'espressione " dodici membri „ è sostituita dall'espressione " quindici membri „ ».

(2) Ha fissato in ottanta il numero degli Stati contraenti dei quali è necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emendamento, conformemente alle disposizioni del paragrafo *a*) dell'articolo 94 della detta convenzione.

(3) Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale dovrà redigere un protocollo, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, concernente il suddetto emendamento e comprendente le disposizioni che seguono:

a) Il protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario generale dell'Assemblea.

b) Il protocollo sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato contraente che abbia ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale o vi abbia aderito.

Di conseguenza, conformemente alla summenzionata decisione dell'Assemblea,

Il presente protocollo è stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione;

Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale o che vi abbia aderito;

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;
Il presente protocollo entrerà in vigore, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato, il giorno del deposito dell'ottantesimo strumento di ratifica;
Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ciascuno strumento di ratifica del presente protocollo;
Il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati parti della detta convenzione la data in cui il presente protocollo entrerà in vigore;
Il presente protocollo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato contraente che l'avrà ratificato dopo la data summenzionata, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della diciottesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, autorizzati a tale scopo dalla Assemblea, firmano il presente protocollo.

FATTO a Vienna il 7 luglio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. Il presente protocollo resterà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, e il Segretario generale ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il sette dicembre 1944.

(*Seguono le firme*).

LEGGE 14 febbraio 1974, n. **62**.

Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. **393**, è sostituito dal seguente:

« Art. 79. - *Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.* — Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purchè non sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;

e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto *e*) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purchè munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;

g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera *f*) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera *g*); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;

b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera *g*), è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore

a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.

Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000 ».

Art. 2.

L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Art. 80. - *Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.* — Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;

B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purchè il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;

C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purchè il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati e minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente.

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera *f*) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa ».

Art. 3.

All'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« L'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali è effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

a) dei mutilati minorati fisici;

b) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto e dall'ufficio provinciale della MCTC.

Avverso il giudizio della commissione medico provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato.

Di tale parere il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91 ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:

a) i requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire le patenti di guida, sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;

b) le modalità di rilascio e i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A, B ed F o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;

d) la composizione e le modalità di funzionamento delle *commissioni mediche provinciali* ».

Art. 4.

L'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Art. 86. - *Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.* — Per guidare macchine agricole, carrelli nonchè macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre aver ottenuto la patente della categoria B.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, che possono essere guidati con la patente di categoria F.

Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80 ».

Art. 5.

All'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il quinto e l'ottavo comma sono abrogati.

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000 ».

Art. 6.

All'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma ».

Art. 7.

L'articolo 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Art. 124. - *Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose.* — Per limitare la durata della guida continua e giornaliera degli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone o di cose, esclusi quelli indicati nell'articolo 4 del regolamento comunitario n. 543 del 25 marzo 1969, si applicano le disposizioni del suddetto regolamento relative ai periodi di guida, ai periodi di riposo e di pausa e ai necessari controlli.

Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:

a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autoarticolato sia superiore a 50 quintali;

b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autosnodato o dell'autoarticolato sia superiore a 200 quintali.

Chiunque viola la disposizione del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 50.000 ».

Art. 8.

L'articolo 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Art. 127. — I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) numero 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro.

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento (CEE) n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000.

Chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/1969 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della MCTC, il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi ».

E' conseguentemente abrogato l'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 9.

La tariffa di cui alla tabella I (conducenti di veicoli a motore) punto 2 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si applica anche per l'esame relativo al conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il punto 2 della suddetta tabella è così modificato:

« Esame per le altre patenti di guida e per il certificato di abilitazione professionale (articoli 80, 85, 89) ».

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distinzione fra patenti ad uso pubblico e privato per la guida di veicoli a motore è soppressa.

Ogni qualvolta, nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è usata la dizione « Patente di guida ad uso pubblico », essa deve intendersi come « certificato di abilitazione professionale ».

Con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il numero 115 della tariffa annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
115	Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:		
	1) Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purchè il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali (lettera *B*, articolo 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393)		
	— con o senza certificato di abilitazione professionale . .	6.000	ordinario con marche
	— tassa annuale	la stessa tassa di cui sopra	
	2) Autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera *C*, articolo 80 succitato testo unico)		
	— con o senza certificato di abilitazione professionale . . .	5.000	ordinario con marche
	— tassa annuale	la stessa tassa di cui sopra	
	3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera *D*, articolo 80 succitato testo unico)		
	— con o senza certificato di abilitazione professionale . . .	4.000	ordinario con marche
	— tassa annuale	la stessa tassa di cui sopra	
	4) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purchè il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D (lettera *E*, articolo 80 succitato testo unico)		
	— con o senza certificato di abilitazione professionale . . .	4.000	ordinario con marche
	— tassa annuale	la stessa tassa di cui sopra	

Note: La tassa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in c/c postale intestato al competente ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

La tassa annuale da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta, anzichè entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferisce, entro il mese di febbraio da coloro che hanno corrisposto il tributo per l'anno precedente.

La tassa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.

La tassa annuale si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate a cura del contribuente.

Il certificato di abilitazione professionale non è soggetto al pagamento di alcuna tassa di concessione governativa.

Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta integrazione, nè si fa luogo al rimborso delle eventuali differenze.

Art. 10.

Gli articoli 5, 7 e 8 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, non si applicano al personale viaggiante adibito al trasporto di persone in servizio di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.

Art. 11.

Le somme indicate nell'articolo 138, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale è stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi.

Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore è ammesso a pagare nei termini e con le modalità di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa.

Analoga elevazione è stabilita per le medesime sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'articolo 115, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000.

In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme è indicata in lire 10.000 e la massima in non meno di lire 40.000, la sanzione pecuniaria minima è elevata a lire 15.000.

Art. 12.

Il termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 141, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, entro il quale debbono essere notificati al trasgressore gli estremi dell'accertamento dell'infrazione non contestata immediatamente, è elevato a giorni 90.

Analoga elevazione è stabilita per il termine previsto dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie per la disciplina delle patenti di guida*)

Ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone per la cui guida è richiesto, ai sensi dell'articolo 80, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, il certificato di abilitazione professionale e che siano già in possesso della patente di guida prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge, il certificato di abilitazione professionale viene rilasciato, a domanda, senza formalità di esami o particolari accertamenti; le modalità sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, decimo comma, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Con lo stesso o con altro decreto, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo il rilascio dei certificati.

I titolari di patente della categoria A e i titolari di patenti delle categorie B, C, D, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i 21 anni, possono, fino ad un anno dopo la suddetta data, guidare, rispettivamente, i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all'articolo 80, comma settimo, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, senza essere sottoposti all'accertamento di cui all'articolo 81, terzo comma, lettera *b*).

L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per i motoveicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data è effettuato in base alla cilindrata indicata nella carta di circolazione.

L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per le autovetture e gli autoveicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data è effettuato in base al quoziente fra la potenza massima e il peso complessivo indicati nella carta di circolazione.

I valori limite indicati negli articoli 79 e 80 sono sostituiti dal quoziente 100 CV/tonn., calcolato in base al criterio di cui al precedente comma.

Le patenti di categoria A, B, C, D, E, F, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide per la guida delle corrispondenti categorie di veicoli indicate nel secondo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 2 della presente legge.

Le patenti di cui al comma precedente sono sostituite con le patenti conformi alle nuove norme all'atto della conferma di validità di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o in ogni altra occasione in cui si debba procedere alla sostituzione del documento.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — TAVIANI — MORO — ZAGARI — — COLOMBO — LAURICELLA — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che ha disciplinato le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella IV dell'allegato II del citato decreto n. 748 del 1972, relativa al ruolo organico dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti gli articoli 60 e 63 dello stesso decreto, che dispongono la ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive e la determinazione delle relative qualifiche;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1973, mediante il quale sono state determinate le nuove piante organiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e, per quanto concerne la denominazione delle qualifiche inferiori a « primo dirigente », sono state sostanzialmente confermate le denominazioni già proprie del troncone direttivo della soppressa carriera speciale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che istituisce nelle cancellerie e segreterie giudiziarie il ruolo ordinario di carriera di concetto di cui alla tabella IV annessa allo stesso decreto;

Considerata la necessità, in attuazione del disposto del citato art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, di riportare la denominazione delle qualifiche del ruolo di carriera direttiva a quella propria delle carriere direttive ordinarie e di distinguere altresì tale denominazione da quella prevista per il ruolo di concetto di nuova istituzione;

Considerato, inoltre, che a seguito del perfezionamento dei decreti di promozione relativi ai ventiquattro posti di organico residui alla data del 12 dicembre 1972 nella qualifica equiparata ad ispettore generale, il numero degli impiegati con tale qualifica in servizio alla predetta data risulta di cinquantotto unità;

Visto altresì l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Decreta:

Le tabelle *A* e *A*-bis allegate al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1973, sono sostituite dalle tabelle *A* e *A*-bis allegate al presente decreto.

Resta così parzialmente modificato il citato decreto 28 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974
Registro n. 7, *foglio n.* 375

TABELLA *A*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE.

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di cancelleria . . .	1.029
307	Direttore di sezione di cancelleria . . .	3.085
257 190	Cancelliere	
		4.114

TABELLA *A* bis

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Posti in organico
Direttore superiore di cancelleria	229
Direttore di cancelleria	229
	458

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Nomina del segretario della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante norme per la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1971, recante il regolamento per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1971, concernente la nomina dei componenti della predetta commissione, della quale è stato chiamato a far parte, con funzioni di segretario, il direttore di divisione dottoressa Concetta Sellerio;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1973, recante modifiche alla composizione della segreteria della commissione stessa;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1973, con cui, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato disposto che le funzioni di segretario e capo della segreteria della predetta commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario e capo della segreteria della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, onde consentire il normale svolgimento delle funzioni della commissione stessa;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio in corso, le funzioni di segretario della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici e di capo della segreteria sono affidate al direttore di sezione, dott.ssa Marcella Oliva nata Colombati, in sostituzione della dott.ssa Concetta Sellerio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1974
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 160

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 novembre 1972, riguardante l'utilizzazione della farina proteica Toprina derivata da lieviti coltivati su n-paraffine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1969, n. 209, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 27 novembre 1972, riguardante alcune integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 luglio 1969, con il quale si consentiva l'utilizzazione della farina proteica derivata da lieviti coltivati su n-paraffine, denominata Toprina per l'alimentazione di alcune specie animali allevati;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 14 novembre 1972, ed al suo allegato;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1969, n. 399;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1972, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« E' stabilito un controllo sul prodotto Toprina, da effettuarsi alla produzione nazionale a cura dell'Istituto superiore di sanità, ai fini degli accertamenti di tutte le caratteristiche sul secco e della purezza dei ceppi di *Candida lipolytica* (Harrison) Diddens et Lodder, utilizzati nelle culture di produzione, e di esercitare gli altri controlli di innocuità. In particolare i processi di fermentazione dovranno essere esenti da germi patogeni.

Inoltre dovranno essere adottate misure atte a garantire che l'aria e l'acqua utilizzate dagli impianti di produzione non siano contaminate. Parimenti dovranno essere realizzati efficienti dispositivi atti a prevenire l'inquinamento ambientale da parte degli effluenti di detti impianti.

Art. 2.

L'allegato al decreto ministeriale 14 novembre 1972, indicato nella premessa è sostituito dal seguente:

(A) *Denominazione*

TOPRINA (lieviti coltivati su n-paraffine).

(B) *Descrizione e formula*

Farine derivanti da lieviti essiccati di *Candida lipolytica* (Harrison) Diddens et Lodder, coltivati su un substrato di n-paraffine con lunghezza di catena compresa tra 10 e 30 atomi di carbonio.

Il substrato deve contenere non più di 50 ppm di idrocarburi aromatici. Inoltre, il substrato n-paraffinico, per quanto attiene alla purezza, all'identificazione ed ai limiti di tolleranza quantitativa degli idrocarburi policiclici, quali 3-4 benzopirene, l'1, 2, 5, 6 di benzantracene e il 3-metilcolantrene, deve rispondere ai criteri fissati dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, n. 104).

(C) *Caratteristiche sul secco e condizioni d'impiego*

1. — Carica microbica:

assenza di agenti patogeni. Il prodotto non deve contenere più di 100.000 microrganismi non patogeni per grammo.

2. — Caratteristiche sul secco:

a) contenuto medio di aminoacidi proteici in grammi per 16 g. di azoto: Alanina 6,8 - Arginina 5,1 - Ac Aspartico 9,2 - Ac Glutammico 14,0 - Cistina 1,1 - Glicina 5,1 - Istidina 2,1 - Isoleucina 5,0 - Leucina 7,4 - Lisina 7,4 - Metionina 1,8 - Fenilalanina 4,3 - Prolina 4,2 - Serina 4,4 - Treonina 4,8 - Triptofano 1,4 - Tirosina 3,6 - Valina 5,8;

b) n-paraffine residue per 100 gr. di Toprina - max 0,5 g;

c) quantità ammesse nella Toprina in ppm di:

antimonio	0,1
arsenico	1,0
cadmio	0,2
mercurio	0,1
piombo	2,0
selenio	0,2

3. — Condizioni d'impiego:

Quantità ammessa:

a) non più del 10 per cento per:
polli e galline,
non più del 7 per cento per:
suini,
non più del 7 per cento per:
vitelli da latte;

b) in ogni caso, i mangimi che contengono Toprina devono essere addizionati con Metionina.

(D) *Da dichiarare*

1. — Sulle confezioni del prodotto Toprina:

a) i contenuti analitici percentuali ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

b) le condizioni d'impiego di cui al presente allegato.

2. — Sulle confezioni dei mangimi composti e mangimi composti integrati, tra i componenti elencati in ordine decrescente di quantità presente, ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 8 febbraio 1963, n. 281, modificati dagli articoli 12 e 14 della legge 8 marzo 1968, n. 399, deve risultare, se presente, anche il prodotto Toprina con l'indicazione, a fianco e tra parentesi, della percentuale aggiunta.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro per la sanità
GUI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1974.

Autorizzazione, fino al 30 settembre 1974, alla commercializzazione di q.li 1.200 di sementi di festuca aurundinacea e di q.li 5.000 di pisello da foraggio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi certificate di festuca aurundinacea e di pisello da foraggio non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità economiche europee o da Paesi terzi e appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comunitario delle varietà di specie agricole e al catalogo nazionale delle varietà;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che per le sementi di festuca aurundinacea e di pisello da foraggio ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla Commissione delle Comunità europee in data 28 gennaio 1974;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 30 settembre 1974, la commercializzazione di q.li 1.200 di sementi di festuca aurundinacea e di q.li 5.000 di sementi di pisello da foraggio appartenenti a varietà non iscritte nel catalogo comunitario delle varietà di specie agricole e nel registro nazionale delle varietà.

Roma, addì 11 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1974.

Approvazione del modello di libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sulla tutela del lavoro a domicilio, per cui il lavoratore deve essere munito di uno speciale libretto di controllo;

Considerato che lo stesso art. 10 dispone che detto libretto deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato modello di libretto personale di controllo di cui dev'essere fornito il lavoratore a domicilio a cura dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 2.

Il libretto è costituito di un frontespizio, conforme all'allegato *A*, e da un numero variabile di fogli intercalari, conformi all'allegato *B*, di due diverse colorazioni sistemati in coppia in modo che ogni foglio sia sovrapposto alternativamente ad altro uguale di colorazione diversa.

La numerazione deve essere effettuata per ciascuna coppia di fogli.

Art. 3.

Le scritturazioni sul libretto personale di controllo devono essere eseguite a ricalco sui due fogli sovrapposti di colorazione diversa, il cui secondo foglio deve essere conservato dal committente. A tal fine, il secondo foglio della coppia deve portare una perforatura lungo il margine sinistro di attaccatura del libretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

ALLEGATO *A*

LIBRETTO DI CONTROLLO PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(Art 10 legge 18 dicembre 1973, n 877)

Ditta . . . .

Sede . . . .

Attività . . . .

Lavoratore . . . .

Matricola n . . . .

Luogo di esecuzione del lavoro . . . .

. . . .

ALLEGATO *B*

Quadro B. (da compilare all'atto della riconsegna del lavoro eseguito)

Riconsegna del lavoro il . . . . alle ore . . . .

Quantità, qualità del lavoro eseguito, misura unitaria di retribuzione, retribuzione complessiva corrisposta:

n. . . . . . a L. . . . . . L. . . . . . .
n. . . . . . a L. . . . . . L. . . . . . .
n. . . . . . a L. . . . . . L. . . . . . .
n. . . . . . a L. . . . . . L. . . . . . .

Maggiorazioni:

. . % ferie, festività, gratif. natalizia L. . . . .
. . % lavoro notturno . . . . L. . . . .
. . % lavoro festivo . . . . L. . . . .
. . % . . . . L. . . . . } L. . . . .

Importo lordo . . . L. . . . . .

Ritenute a carico del lavoratore:

per I.N.P.S. . . . . . . L. . . . . . .
per I.N.A.M. . . . . . . L. . . . . . .
per GESCAL . . . . . . L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . } L. . . . .

Importo netto . . . L. . . . . .

Assegni familiari:

n. . . . per n. . . figli . . L. . . . . .
n. . . . per coniuge . . . L. . . . . .
n. . . . per n. . . altre persone L. . . . . } L. . . . .

Ulteriori maggiorazioni:

. . % indennità di anzianità . . L. . . . .
. . % . . . . L. . . . . } L. . . . .

Importo totale . . . L. . . . . .

Ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Imposta sul reddito delle persone fisiche) . . . . L. . . . .

Anticipazioni ricevute . . . . L. . . . .

Netto da corrispondere . . . L. . . . . .

Materiale restituito, quantità e qualità . . . .
. . . .

Rimborso spese per uso di macchine, locali, energia ed accessori . . . . % . . . . L. . . . .

Data . . . .

Firma del committente . . . .

Firma del lavoratore . . . .

Quadro A. (da compilare all'atto della consegna del lavoro da eseguire)

Consegna del lavoro il . . . . alle ore . . . . . .

Termine previsto per la riconsegna del lavoro eseguito . . . . . .
. . . .

Quantità e qualità del lavoro assegnato:

n. . . . .
n. . . . .
n. . . . .
n. . . . .

Natura del lavoro . . . .
. . . .
. . . .

Materiale consegnato (quantità e qualità):
. . . .
. . . .

Tariffa unitaria di cottimo:

L. . . . . a . . . .
L. . . . . a . . . .
L. . . . . a . . . .
L. . . . . a . . . .

Prestazioni notturne o festive eventualmente autorizzate o richieste . . .
. . . .

Importo eventuali anticipazioni . . . .
. . . .

Data . . . . .

Firma del committente . . . .

Firma del lavoratore . . . .

Nota. — Le registrazioni su ciascuna coppia di fogli debbono essere eseguite a ricalco. Il secondo foglio della coppia, eseguite le registrazioni del quadro *A*, deve essere staccato e conservato dal committente il quale provvede alle registrazioni del quadro *B* all'atto della riconsegna del lavoro eseguito.

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Nomina del direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1955, 24 agosto 1961, 3 settembre 1966, 8 novembre 1967, 23 novembre 1972 e 8 febbraio 1974;

Visti in particolare gli articoli 16, lettera *b*), e 19 del predetto statuto, relativi alle modalità di nomina del direttore generale dell'Istituto in parola;

Visto il proprio precedente decreto in data 2 aprile 1968, con cui il gr. uff. dott. Carlo Guaraldi fu nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Considerato che il gr. uff. dott. Guaraldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre, quindi, procedere alla nomina del nuovo direttore generale;

Vista la deliberazione, in data 28 gennaio 1974, del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Decreta:

Il dott. Luigi Arcuti è nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: LA MALFA

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nelle premesse, sono apportate le seguenti variazioni:

I. — Nell'art. 1 i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

1) acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni;

2) gettoni di presenza;

3) premi per invenzioni, lavori e studi; borse di studio;

4) spese casuali; spese per statistiche;

5) spese di giustizia militare;

6) acquisto di medaglie al valore ed altre insegne;

7) spese per il funzionamento del Consiglio supremo della Difesa;

8) spese per il funzionamento degli uffici degli Addetti militari all'estero;

9) spese per scuole e centri unificati d'istruzione per il personale militare, compensi ed indennità d'insegnamento;

10) spese per l'Istituto geografico militare e per l'Officina grafica militare;

11) spese per la preparazione, conservazione e riproduzione dei documenti e dotazioni cartografiche, spese per la raccolta e compilazione di documenti storici;

12) spese postali e telegrafiche, spese d'ufficio degli enti, corpi e navi;

13) spese per la stampa e l'affissione dei manifesti;

14) fondo scorta;

15) ripianamento eventuali deficienze di cassa dipendenti da colpa, dolo o forza maggiore, residui passivi per enti;

16) spese per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano;

17) contributi dovuti per legge ad enti non aventi carattere assistenziale;

18) soprassoldi e assegni alle bandiere;

19) funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra;

20) concessioni documenti ferroviari;

21) servizi per scioperi e pubbliche calamità.

II. — L'art. 2 è sostituito dal seguente: L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei servizi generali del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

Compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale, pubbliche relazioni; relazioni sull'attività della direzione generale, studi nelle materie di competenza; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Funzionamento delle commissioni mediche per le pensioni di guerra (rapporti con il Ministero del tesoro e questioni di massima) e pratiche relative ai prigionieri di guerra già in mano americana.

1ª *Divisione*:

Affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali; gestioni affidate ai consegnatari e ai cassieri; archivi generali; concessioni di documenti ferroviari.

2ª *Divisione*:

Servizi poligrafici e cartografici; stampati per gli organi periferici; spese postali e telegrafiche; spese di ufficio dei comandi e degli enti centrali interforze; spese di ufficio degli enti, corpi e navi; spese per l'Istituto geografico militare e per l'Officina grafica militare; spese connesse al funzionamento delle biblioteche; spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa; acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

3ª *Divisione*:

Trasporti (incombenze amministrative) e manovalanza.

4ª *Divisione*:

Spese generali per enti, corpi e navi; spese per la propaganda; spese per la stampa e affissione dei manifesti; spese di rappresentanza; spese per la raccolta e compilazione di documenti storici; spese per il funzionamento degli uffici degli addetti militari all'estero; gettoni di presenza; spese casuali e per statistiche; spese di giustizia militare; acquisto per medaglie al valore ed altre insegne; premi per invenzioni, lavori e studi; borse di studio, spese per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano; contributi dovuti per legge; soprassoldi per medaglie ed assegni alle bandiere; spese per scuole e centri unificati d'istruzione per il personale militare e compensi ed indennità di insegnamento; fondo scorta; ripianamento di eventuali deficienze di cassa.

5ª *Divisione*:

Bilancio; predisposizione dei titoli di spesa; statistica, gestione contabile delle commissioni mediche per le pensioni di guerra; servizi per scioperi e pubbliche calamità.

III. — L'art. 4 è sostituito dal seguente: Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione ispettiva e di vigilanza su più divisioni, il direttore generale si avvale di dirigenti superiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1974

Il Ministro: TANASSI

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio OMSA di Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzificio OMSA di Faenza (Ravenna), con effetto dal 2 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 agosto 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio OMSA di Faenza (Ravenna), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi, con effetto dal 1° novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973 e 1° ottobre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Norme igieniche sulla produzione e vendita dei molluschi eduli appartenenti alle specie « Chlamys Opercularis » (canestrello rosa) e « Pecten Jacobaeus » (cappa santa).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 4 luglio 1929, n. 1315;

Visti gli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1973;

Considerato che la vendita diretta per il consumo dei molluschi eduli appartenenti alle specie « Chlamys Opercularis » (canestrello rosa) e « Pecten Jacobaeus » (cappa santa), alle condizioni prescritte dal predetto decreto ministeriale, è resa difficoltosa dalle peculiari caratteristiche biologiche e dalla breve durata della vitalità di detti molluschi al di fuori dell'ambiente naturale;

Ritenuto di poter consentire, sotto il profilo igienico-sanitario, il commercio e la vendita del prodotto sgusciato, a determinate condizioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono consentiti il commercio e la vendita dei molluschi eduli delle specie « Chlamys Opercularis » (canestrello rosa) e « Pecten Jacobaeus » (cappa santa), sgusciati, alle condizioni indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

Lo sgusciamento dei molluschi di cui al precedente articolo può essere praticato esclusivamente sul prodotto vivo e vitale, nei centri di raccolta.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1973, concernenti i requisiti igienico-sanitari delle zone acquee di provenienza, il trasporto da dette zone ai centri di raccolta e le successive operazioni di lavaggio e di cernita.

Le operazioni di sgusciamento, da attuarsi soltanto dopo le pratiche di lavaggio e cernita di cui al precedente comma, dovranno essere effettuate con l'osservanza delle più scrupolose norme igieniche.

Il prodotto sgusciato deve essere posto in vendita esclusivamente in confezioni sigillate, idonee a proteggere il prodotto stesso da contaminazioni esterne.

Le confezioni dovranno riportare, su apposite etichette inamovibili, indelebili e ben leggibili, le seguenti indicazioni:

la specie dei molluschi eduli seguita dal termine « sgusciati »;

la denominazione del centro di raccolta;

la data di raccolta e di confezionamento;

la prescrizione che il prodotto va consumato previa cottura.

Art. 3.

Per il trasporto, la spedizione e la vendita, all'ingrosso ed al minuto, dei molluschi predetti, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 novembre 1973.

Il prodotto confezionato deve essere mantenuto durante il trasporto e le varie fasi commerciali, fino al consumo, ad una temperatura non superiore a + 4°C.

I requisiti microbiologici e le relative modalità di accertamento analitico devono risultare in ogni caso conformi alle disposizioni ministeriali in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1974.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 31 dicembre 1973;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 20 marzo 1974 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è aumentata dal 6,50% al 9%; resta invariata, nella misura del 3% fissata con decreto ministeriale del 14 settembre 1973 la maggiorazione pervista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, modificato, per quanto concerne i criteri di applicazione della suddetta maggiorazione, con decreto ministeriale del 9 ottobre 1973.

La ragione dello sconto nella misura del 9% si applica anche alle operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 20 marzo 1974 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa, presso la Banca d'Italia, è aumentata dal 6,50% al 9%. Restano invece invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 31 dicembre 1973, per le anticipazioni a scadenza fissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 30, è stato accolto il ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica, presentato in data 13 maggio 1972, dal dott. Spitaleri Scipione, e, conseguentemente è annullato il decreto del Ministro per la grazia e giustizia 9 dicembre 1971, con il quale non è stato dato corso alla sua istanza, pervenuta il 29 marzo 1971, diretta ad ottenere la riammissione all'esercizio delle funzioni notarili, dalle quali, a domanda, è stato dispensato, con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1969.

Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(2202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Tevere Nera, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 12281 in data 15 febbraio 1974 è stato approvato ai termini dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto consortile del consorzio di bonifica Tevere Nera, con sede in Terni, deliberato dal commissario ministeriale con atto n. 66 del 21 settembre 1973.

(2201)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 197, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 21 febbraio 1969 dal sig. De Luca Giovanni Battista avverso il decreto ministeriale n. 8379-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2087)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 200, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 febbraio 1969 dal sig. Casati Gianfranco avverso il decreto ministeriale n. 5526-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2088)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 207, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dal sig. Basso Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 4661-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2089)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2254)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2255)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2256)

Vacanza della cattedra di analisi matematica e geometria analitica presso la facoltà di architettura dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di analisi matematica e geometria analitica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2257)

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di storia delle lingue iberiche presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia, sono vacanti le cattedre di lingua e letteratura italiana e di storia delle lingue iberiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2258)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento speciale del Bollettino Ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del mese di marzo 1974, è pubblicata la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto 24 maggio 1973.

(2139)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 3 *e* 4 *maggio* 1974 *presso l'infermeria militare marittima.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,62 e m. 0,82 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD).

Membri:

due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, la attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (MD), contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a tenente di vascello (MD) con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I sottotenenti di vascello (MD) che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 13.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 309

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (MD) NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

Istruzioni generali

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di sottotenente di vascello (MD) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

patologia speciale medica: prova scritta;
patologia speciale chirurgica: prova scritta;
semeiotica e clinica medica: prova orale;
semeiotica e clinica medica: prova pratica;
semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità) e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato, in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti di ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

Istruzioni speciali e programmi

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare

con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sull'anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

Tesi

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi craniocerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno: Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi; Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio; Controllo igienico dei principali alimenti; Approvvigionamento idrico della nave; Metodi di potabilizzazione dell'acqua; Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; Difesa del personale dalle malattie infettive; Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Modello di domanda
(su carta da bollo da lire 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . residente a (1) . . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . lì . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti; in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2188)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di zoologia annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, si svolgeranno presso l'istituto di zoologia sistematica dell'Università di Torino, con inizio il giorno 4 aprile 1974 p.v. alle ore 9.

(2259)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso, per esami, a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva, ruolo amministrativo.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 29 ottobre 1973 ha riconosciuto l'opportunità di bandire un concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Istituto postelegrafonici;

Determina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva, ruolo amministrativo nell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio anche l'amministrazione dell'Istituto, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e di non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, ed anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nell'Istituto postelegrafonici o nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dell'Istituto postelegrafonici o dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato B, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda, a pena di decadenza dal concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto o statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 9.
Programma di esame e votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno negli appositi albi istituiti presso le sedi di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati, ad eccezione di quelli cui sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sarà data comunicazione a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, del giorno e dell'ora cui dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana: i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini gia facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 487, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il ricorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata da inviare alla segreteria della Direzione generale dell'istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato potrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trasferito l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procure della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute per sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.
Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari devono essere inviate (con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze spettanti per legge alla qualifica iniziale.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione per il personale e su deliberazione del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del presidente.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con deliberazione motivata.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente alla stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte verteranno su temi di:

a) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

b) diritto civile.

Il colloquio verterà, sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

a) scienze delle finanze;

b) diritto penale: *a*) Libro primo; *b*) Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro il patrimonio;

c) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;

e) organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 500)

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - Ufficio del personale - Via della Mercede, 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di .) il . . domiciliato in . . (provincia di .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . posti di . . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (5)

Indirizzo . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La mancanza di autentica delle firme sarà motivo di esclusione dal concorso.

(1010)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 174, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(2261)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Lonate Pozzolo.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1974, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 283, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Lonate Pozzolo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2262)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Torino.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1974, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 88, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2263)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cagliari.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1974, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 278, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(2264)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e sezione casa di reclusione di Santa Maria Capua Vetere.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1974, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 281, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e sezione casa di reclusione di Santa Maria Capua Vetere, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2266)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centosettantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 6 marzo 1974 il decreto ministeriale 5 maggio 1973 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centosettantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione della Toscana, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(2260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante alla graduatoria generale di merito dei progetti di massima del concorso nazionale per la nuova sede dello archivio di Stato di Firenze.

Con decreto provveditoriale n. 0119 del 24 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 51, è stata approvata la seguente variante alla graduatoria di merito dei progetti di massima per la costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze approvata con decreto provveditoriale 091 del 23 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 50, a seguito dell'esclusione della graduatoria stessa del progetto denominato « Cristallo » già settimo classificato in quanto privo delle certificazioni specificate all'art. 8 del bando di concorso per l'accertamento di cui all'art. 2 del bando stesso.

1. Abaco n. 3;
2. Amba rabà cicì cocò;
3. Tabularium 672;
4. Corinto;
5. Compact 2000;
6. Abecedario;
7. Primula rossa - Recupero - Sibilla 4;
8. Terminal - G (1 + 4) - Capricorno - Ricerca 5 - Delphinium;
9. Tlanni - Occidente - L'Arcavio - Capricorno 25 - 3120 - Ambiente.

La somma di L. 1.000.000 già assegnata al progetto Cristallo, settimo classificato, è cumulativamente assegnata ai progetti Primula rossa - Recupero - Sibilla 4.

Firenze, addì 4 marzo 1974

Il provveditore: DE SANCTIS

(2173)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7 - luglio 1972, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 18 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1972, registro n. 8 Sanità, foglio n. 154, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1970.

(2210)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Commissione giudicatrice del concoro a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3282 del 28 novembre 1972, col quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Regalbuto, Villarosa, Nissoria, Valguarnera, Piazza Armerina;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 229;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli uffici, enti ed organizzazioni interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Grassi dott. Giovanni, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Messina;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Romano dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Caselli dott. Michele, ufficiale sanitario del comune di Cerami.

Segretario:

Balletti dott. Calogero, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Enna, addì 28 febbraio 1974

Il medico provinciale: ROTTINO

(2122)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740740)